

Contributo assolto
L. 23.12.1999, n. 488
N. 5958/10/14 REG.PROV.COLL.
N. 02926/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2926 del 2014, proposto da:
Siri Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vergara, con domicilio
eletto presso lo stesso in Napoli, via Monte di Dio, n. 66;

contro

- Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso la sede dell'ente;
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]
E/21/90

[Handwritten signature]

- rappresentante p.t., non costituito;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
 - Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
 - ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
 - ARPAC Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
 - ASL Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
 - Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
 - Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
 - Comune di Aquilonia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
 - Comune di Bisaccia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
 - Comune di Lacedonia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
 - Comune di Monteverde, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
 - Comunità Montana Alta Irpinia, in persona del legale

rappresentante p.t., non costituita;

- ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'ottemperanza

alla sentenza del TAR Campania Napoli, sez. VII, n. 1709 del 21/3/2014, recante l'annullamento dei decreti dirigenziali regionali n.130 del 10.4.2013 e n.219 del 9.5.2013, concernenti il parere negativo di compatibilità ambientale ed il diniego di autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 sull'istanza presentata in data 24/10/2006 da Siri Energia srl per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Monteverde;

e per la declaratoria di nullità o per l'annullamento della nota prot. n. 352785 del 22/5/2014 e della nota di rettifica prot. n. 368654 del 29/5/2014, concernenti la riconvocazione della conferenza di servizi per il giorno 12/6/2014 per l'esame dell'istanza presentata dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;


Viste le produzioni delle parti;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott.

Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Premesso che con la sentenza in epigrafe è stato annullato il parere negativo VIA ed il diniego di autorizzazione unica sull'istanza presentata dalla ricorrente nell'ottobre 2006 per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 60 MW nel comune di Monteverde; in particolare è stata ritenuta l'illegittimità della determinazione sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) in quanto adottata fuori della conferenza di servizio, in violazione della tutela cautelare concessa dal giudice amministrativo con ordinanza n. 433 del 7/3/2013 ed in violazione dell'art. 14-ter, co. 4, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede l'obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate e l'impossibilità di esprimere fuori di tale sede il proprio assenso o dissenso;

Rilevato che con il ricorso in esame si deduce che:

- con quattro atti stragiudiziale trasmessi il 28/3/2014, il 8/4/2014, il 30/4/2014 ed il 22/5/2014, la ricorrente invitava la Regione a provvedere in esecuzione della pronuncia giudiziale;
- con nota prot. n. 352785 del 22/5/2014, seguita da nota di rettifica n. 368654 del 29/5/2014, la Regione convocava per il 12/6/2014 la conferenza di servizi per l'esame della istanza presentata dalla ricorrente;
- la riconvocazione della conferenza di servizi violerebbe la sentenza in quanto contraria ai principi di accelerazione e semplificazione

sanciti dalla medesima e impedirebbe alla ricorrente di partecipare all'ultima asta per l'assegnazione degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili;

- la ricorrente avrebbe pertanto trasmesso in data 26/5/2014 alla Regione un quinto atto di diffida all'immediato rilascio dell'autorizzazione unica;

ad avviso della ricorrente, la Regione dovrebbe adottare, in esecuzione della sentenza in questione, la determinazione finale di conclusione del procedimento sulla base della prevalenza dei pareri già acquisiti, senza l'apertura di una nuova conferenza di servizi;

- infatti sin dall'ordinanza cautelare n. 442 del 7/3/2013, il TAR avrebbe ordinato alla Regione di concludere il procedimento nel termine inderogabile del 10/5/2013;

- Part. 14-ter, co. 6-bis, della legge n. 241 del 1990 prevede che l'autorità procedente, "in ogni caso" scaduti i termini di cui ai commi 3 e 4, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso, sulla base della prevalenza dei pareri già acquisiti, ricorrendo eventualmente alla tecnica decisionale del silenzio-assenso ai sensi del successivo comma 7;

Considerato che l'annullamento per difetto di motivazione e di istruttoria degli atti pregressi comporta il riesercizio del potere anche di carattere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione, con conseguente incertezza in merito alla spettanza del "bene della vita"

per cui è da ritenere che la sentenza in questione postuli la necessità che l'amministrazione regionale si esprima nuovamente in conferenza mediante una nuova determinazione emendata dei vizi rilevati in sede giurisdizionale;

Rilevato che:

- successivamente alla proposizione del ricorso in esame è sopravvenuta la nuova conferenza di servizi, nel cui ambito è stato espresso l'orientamento non favorevole in materia di VIA sulla base delle risultanze della nota prot. n. 399734 del 11/6/2014 elaborata a seguito del rinnovo del procedimento istruttorio;
- secondo quanto riferito dalla Regione resistente, è attualmente all'esame dell'amministrazione l'eventuale rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'art. 14-quater, co. 3, della legge n. 241 del 1990, che devolve al Consiglio dei Ministri la deliberazione in caso in cui venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art. 120 Cost.;

Ritenuto che:

- il parere VIA espresso in sede di conferenza di servizi è immune dai vizi riscontrati con la sentenza in esecuzione segnatamente per quanto riguarda l'esame delle osservazioni formulate dalla ricorrente, nonché la formulazione di richieste di integrazione e di proprie autonome valutazioni di carattere tecnico specialistico in termini

concreti;

- la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri presuppone un dissenso da risolvere nell'ipotesi in cui l'amministrazione procedente e quella preposta alla tutela di interessi sensibili non siano d'accordo;

- non sussistono i presupposti per la rimessione qualora non vi sia dissenso e, a maggior titolo, qualora l'amministrazione procedente sia la stessa preposta alla tutela dell'interesse sensibile, essendo da escludere che la medesima amministrazione regionale possa dar luogo ad un conflitto con se stessa risolvibile dal Consiglio dei Ministri;

Rilevato tuttavia che:

- nella conferenza di servizi del 12/6/2014, non risulta che il rappresentante della Regione Campania abbia manifestato la posizione unitaria della Regione quale risultato di sintesi della ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti;

- né risulta che l'autorità procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, abbia adottato la determinazione motivata di conclusione del procedimento.


Ritenuto pertanto che, essendo tuttora pendente il procedimento relativo alla richieste presentata dalla ricorrente, sussistono i presupposti di rito e di merito per l'accoglimento del ricorso;

Considerata l'opportunità di assegnare all'amministrazione regionale

un termine per adempiere ai doveri derivanti dalla pronuncia giudiziale e di disporre la nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario "ad acta", onde provvedere in via sostitutiva, con oneri a carico della Regione inadempiente da liquidare con separato decreto;

Ravvisato che le spese di causa vanno poste a carico della Regione in base al principio della soccombenza;

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione settima, in accoglimento del ricorso in epigrafe, ordina alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. VII, n. 1709 del 21/3/2014, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza; dà mandato al Prefetto di Napoli per la nomina di un commissario "ad acta", con specifica competenza in materia, onde provvedere in via sostitutiva nel caso di perdurante inerzia dell'autorità regionale.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della Siri Energia s.r.l., delle spese di causa, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre e 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Primo Referendario



L'ESTENSORE
Fabio Donadono

IL PRESIDENTE
Alessandro Pagano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 17 NOV. 2014

IL SEGRETARIO
Luca De Gennaro

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi di legge.

Sono fascolato MP VR

Napoli, il 24 NOV. 2014

Funzionario
Luca De Gennaro

